

fra Stato e Chiesa è che la Chiesa è una fondazione di Cristo, ch'egli come Uomo-Dio possiede ogni potere in cielo e sulla terra, e che in forza di questo potere egli ha conferito alla sua Chiesa, in persona degli Apostoli, tutti i diritti di cui essa abbisogna per adempiere il suo compito. L'ambito del potere ecclesiastico non si limita pertanto all'interno dell'anima. Cristo invia i suoi apostoli ad insegnare e somministrare i sacramenti; essi e i loro successori sono pertanto autorizzati a prender dimora ovunque sulla terra, anche se il governo civile li sbandisce; essi sono autorizzati a tener riunioni, costruire chiese, acquistare possessi, e nessuna legge civile ha la facoltà giuridica di impedirli. Se fosse altrimenti, la Chiesa non avrebbe potuto mai prender piede sulla terra. Poiché dato che lo Stato da principio le era nemico, un obbligo di coscienza di obbedire alle sue leggi di persecuzione le avrebbe senz'altro reso impossibile di esistere.

Il Sarpi non nega esplicitamente questi principî, ma li seppellisce sotto il suo silenzio. Anche nel resto egli non poteva contrapporsi apertamente alle convinzioni cattoliche, essendo Venezia ancora troppo religiosa per questo. Anzi, durante l'interdetto, uno scritto polemico antipapale del calvinista Nicola Vignier fu proibito dal senato,¹ e la repubblica si vantò coll'inviato francese di non aver mai permesso scritti oltraggiosi verso il papa.² Conformemente a ciò, anche il Sarpi non nega apertamente i diritti del papa o la sua infallibilità, egli riconosce anzi, almeno in linea di principio, l'immunità dei beni ecclesiastici, e solo sostiene che le leggi della repubblica non sono contrarie a tale immunità.

Tuttavia sul terreno del diritto allora vigente, le leggi impugnate dal papa non potevano venir sostenute, e il Sarpi, intraprendendone la difesa in nome del diritto canonico, condannava se stesso a far la parte di sofista e di libellista. La proibizione della libera costruzione delle chiese, per esempio, non era secondo lui se non una decisione circa il terreno su cui una chiesa deve sorgere; ora sopra il terreno tocca a decidere al potere civile, e la sfera ecclesiastica non è toccata punto da quel divieto.³ Un simile argomento provocava naturalmente la risposta che la repubblica potrebbe collo stesso diritto proibire ai mugnai e ai fornai di macinare grano e cuocer pane per gli ecclesiastici, e sostenere poi di aver comandato solo ai mugnai ed ai fornai, ma di non aver toccato gli ecclesiastici.⁴ In difesa della stessa legge il Sarpi fa valere che ogni privato può impedire la costruzione di una chiesa sui propri fondi, e pertanto lo stesso diritto compete allo Stato per tutta

¹ CORNET 112 n.

² Ibid. 125 n. 3.

³ *Considerationes: Opere varie* I 188.

⁴ NICOMACO FILALITEO 35.